

# ***FONDO ASSISTENZA E BENESSERE***

***FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE***

***F. A .B.***

***STATUTO***

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Forma giuridica, sede e durata
- Art. 3 Scopo

## **SOCI E ASSISTITI**

- Art. 4 Soci del Fondo
- Art. 5 Assistiti dal Fondo
- Art. 6 Adesione, Recesso ed Esclusione dal Fondo
- Art. 7 Spese di gestione
- Art. 8 Quote e contributi degli Soci
- Art. 9 Prestazioni del Fondo

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 10 Organi del Fondo

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

- Art. 11 Convocazione dell'Assemblea dei Soci e modalità di funzionamento
- Art. 12 Diritto di voto e rappresentanza
- Art. 13 Assemblea in sessione ordinaria
- Art. 14 Assemblea in sessione straordinaria
- Art. 15 Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Art. 16 Nomina e sostituzione dei Consiglieri
- Art. 17 Modalità di funzionamento
- Art. 18 Deliberazioni e responsabilità dei Consiglieri
- Art. 19 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

### **IL PRESIDENTE**

- Art. 20 Nomina e attribuzioni

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- Art. 21 Nomina e attribuzioni

## **PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

- Art. 22 Patrimonio ed entrate del Fondo
- Art. 23 Esercizio sociale e bilancio consuntivo
- Art. 24 Quote di associazione
- Art. 25 Scioglimento del Fondo
- Art. 26 Devoluzione del patrimonio del Fondo
- Art. 27 Regolamento
- Art. 28 Clausola di conciliazione
- Art. 29 Rinvio al Codice Civile
- Art. 30 Norma transitoria

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituito il Fondo sanitario integrativo del Servizio sanitario nazionale denominato "FONDO ASSISTENZA e BENESSERE - Fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale", siglabile "FAB", di seguito definito anche il "Fondo", ai sensi dell'art. 9, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni

### **Art. 2 - Forma giuridica, sede e durata**

Il Fondo è costituito come associazione.

Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento, nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge.

Il Fondo ha sede in Torino.

La durata del Fondo è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art.25 del presente Statuto per l'ipotesi di scioglimento del Fondo.

### **Art. 3 – Scopo**

Lo scopo del Fondo è la predisposizione e l'attuazione di prestazioni socio- assistenziali e sanitarie ai propri Soci e Assistiti, senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà e mutualità sociale.

Il Fondo per realizzare lo scopo solidaristico e mutualistico prefissato può anche perseguire politiche finalizzate a prestare a favore dei propri Assistiti:

- a) l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio e/o malattia e/o invalidità, e/o non autosufficienza, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) l'erogazioni di prestazioni per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) l'erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) l'erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza per gli Assistiti che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- e) la promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le prestazioni potranno essere erogate direttamente dal Fondo o indirettamente, in tutto o in parte, attraverso accordi e convenzioni di carattere assistenziale in ambito sanitario, ovvero mediante la stipula di polizze assicurative, ovvero mediante l'adesione ad altri Enti, Casse di Assistenza, Mutue, Società di Mutuo Soccorso aventi le medesime finalità.

Nella realizzazione di tali attività il Fondo potrà delegare a persone ed enti pubblici e privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, la gestione normativa, amministrativa, legale, contrattuale e finanziaria riservando a sé in ogni caso la direzione e l'organizzazione degli aspetti programmatici e di controllo delle iniziative stesse.

Il Fondo nasce dall'esigenza di fornire prestazioni integrative, complementari e/o sostitutive del Servizio Sanitario Nazionale, colmando i bisogni di copertura e di assistenza in campo sanitario a seguito del progressivo invecchiamento della popolazione, con il conseguente aggravamento dei costi che il Welfare nazionale deve e dovrà sopportare per farsi carico ai fini di garantire il diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione così come disciplinato dalla Legge della Riforma Sanitaria 883/78.

Il Fondo persegue politiche di non selezione dei rischi sanitari da coprire e di non discriminazione nei confronti dei propri Soci ed eroga prestazioni di natura assistenziale, rientranti nell'ambito del D.M. Sacconi 27.10.2009, come meglio precisate nel Regolamento.

Al fine di offrire vantaggi mutualistici il Fondo intende allargare la base degli aderenti, e conseguentemente avere una base associativa più ampia al fine di acquisire una massa critica che consenta una diversificazione dei rischi sottostanti e la stabilità dell'iniziativa.

Il Fondo può svolgere esclusivamente quelle attività e compiere soltanto quelle operazioni che siano connesse o strumentali al raggiungimento dello scopo di cui sopra, ed in particolare conseguire condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri Soci e Assistiti in relazione alle prestazioni rese, tra le quali potenziare l'erogazione di trattamenti non compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'art.1 del D.Lgs.30/12/1992 n.502, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.

Il Fondo non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a Soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 10/10/1994 n. 645, e dal DL 21/6/1995 n. 239, convertito dalla L. 3/8/1995 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

## **SOCI E ASSISTITI**

### **Art. 4 - Soci del Fondo**

Possono far parte del Fondo in qualità di Soci:

1. i Soci Aderenti, intendendosi per tali i Soggetti Pubblici o Privati, Società di persone o di capitali, nonché altri Enti pubblici o privati, Associazioni, Sindacati, Fondi di solidarietà istituiti presso gli Istituti bancari o Istituzioni che siano interessati all'attività del Fondo, siano essi intervenuti nell'atto costitutivo o aderiscano al Fondo in un momento successivo, che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere ricompresi tra i seguenti: le Ditte individuali, gli Studi e le Associazioni professionali, le Società, le Associazioni, le Fondazioni o gli Istituti di Credito;
2. i Soci Beneficiari Collettivi, intendendosi per tali i Dipendenti, i Pensionati ed i Soggetti in genere legati ai Soci Aderenti da un rapporto di collaborazione lavorativa comunque denominato, ai quali, per disposizione di contratto collettivo nazionale, contratti, accordi, regolamenti aziendali o contratti individuali, debbano essere garantite prestazioni assistenziali;
3. i Soci Beneficiari Individuali, intendendosi per tali le Persone fisiche, i Liberi professionisti ed i Lavoratori autonomi e tutti coloro che volontariamente intendano avvalersi delle prestazioni erogate dal Fondo.

I Soci sono tenuti al pagamento dell'eventuale quota d'iscrizione al Fondo stabilita dal Consiglio Direttivo in via preventiva e generale, della quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché dei contributi per le prestazioni di cui al successivo articolo 8 del presente Statuto.

L'iscrizione al Fondo dei Soci viene meno a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa del Fondo
- b) recesso, decadenza o esclusione per qualsiasi causa dei Soci

Possono mantenere l'adesione, con le modalità ed nei limiti previsti dal Regolamento, i Soci Beneficiari che abbiano perso i requisiti prescritti per l'iscrizione ed ai quali il Consiglio Direttivo autorizzi la prosecuzione diretta.

#### Art. 5 - Assistiti dal Fondo

Possono far parte del Fondo in qualità di Assistiti:

1. i Soci Beneficiari Collettivi, intendendosi per tali:

- a) i Dipendenti in servizio dei Soci Aderenti ai quali, per disposizione di contratto collettivo nazionale, contratti, accordi aziendali, accordi plurisoggettivi, regolamenti aziendali o contratti individuali, debbano essere garantite prestazioni socio- sanitarie e assistenziali;
- b) i Dipendenti in quiescenza dei Soci Aderenti ;
- c) i Soggetti in genere legati ai Soci Aderenti da un rapporto di collaborazione lavorativa comunque denominato ( quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Amministratori, Dirigenti, Collaboratori in genere, Co,co,pro)

2. i Soci Beneficiari Individuali, intendendosi per tali le Persone Fisiche, i Liberi Professionisti ed i Lavoratori Autonomi che su base volontaria intendano avvalersi delle prestazioni erogate dal Fondo così individuati :

- a) le persone fisiche nei confronti delle quali i Soci Aderenti del Fondo abbiano un interesse diretto per l'importanza che queste rappresentano per il Socio stesso, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, categorie di clienti o di fornitori e loro dipendenti, anche in quiescenza, che su base volontaria intendano avvalersi delle prestazioni erogate dal Fondo;
- b) le persone fisiche individuate, in via generale per categorie o caso per caso, dal Consiglio Direttivo, purché nell'ottica di contribuire a conseguire condizioni economiche e normative di maggior favore per la generalità dei Soci .

3. le Persone Fisiche appartenenti al nucleo familiare dei Soci Beneficiari Collettivi e dei Soci Beneficiari Individuali, a seguito di dichiarazione inclusiva dei Soci stessi con le modalità previste dal Regolamento.

#### Art. 6 – Adesione, Recesso ed Esclusione dal Fondo

a) Soci Aderenti

L'adesione mediante iscrizione al Fondo da parte di Soggetti Pubblici o Privati, Società di persone o di capitali, Associazioni, Fondazioni o Istituti di Credito, Ditte Individuali in qualità di Soci Aderenti diversi dai soggetti intervenuti nell'atto costitutivo è subordinata all'approvazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Le modalità operative per l'iscrizione sono indicate nel Regolamento.

La qualità di Socio Aderente si acquista, in seguito all'approvazione della richiesta di adesione, con il versamento al Fondo dell'eventuale quota d'iscrizione e della quota associativa annua.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I Soci Aderenti rimangono pertanto tali senza limiti temporali ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito riportate.

Al fine di conferire continuità al Fondo, i Soci Aderenti si impegnano a mantenere la qualità di Associato per almeno tre anni solari. Alla scadenza del triennio successivo all'iscrizione al Fondo, i Soci Aderenti possono recedere con comunicazione scritta inviata entro il 31 ottobre a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo e, per conoscenza, al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In tal caso il recesso avrà effetto il successivo 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio Aderente nel caso in cui questi, nonostante la richiesta di pagamento delle quote associative annue inviata dal Fondo, non abbia provveduto nei 30 giorni successivi al relativo versamento.

Il recesso o l'esclusione dal Fondo del Socio Aderente determinerà la cessazione dell'iscrizione al Fondo di tutti i Soci Beneficiari a lui riferibili e da lui designati con la medesima decorrenza del 31 dicembre successivo, salvo il caso di prosecuzione diretta di cui all'art.4 ultimo comma del presente Statuto.

#### b) Soci Beneficiari

L'adesione mediante iscrizione al Fondo da parte dei Soci Beneficiari Collettivi è subordinata alla designazione effettuata dal Socio Aderente, che abbia raccolto e inoltrato al Fondo stesso la relativa richiesta con le modalità previste nel Regolamento. In tal caso l'iscrizione interviene automaticamente senza la necessità di approvazione da parte del Consiglio Direttivo con il versamento anticipato e in unica soluzione della quota associativa annua e del contributo associativo, per il tramite del Socio Aderente di riferimento.

Relativamente ai Soci Beneficiari Individuali l'iscrizione è subordinata all'approvazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Le modalità operative per l'iscrizione sono indicate nel Regolamento.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I Soci Beneficiari, sia Collettivi sia Individuali, rimangono pertanto tali senza limiti temporali ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.

Il Socio Beneficiario che voglia esercitare il diritto di recesso al fine di impedire la prosecuzione della partecipazione al Fondo per il periodo successivo a quello in scadenza al 31/12 di ciascun anno, deve compilare l'apposito modulo predisposto dal Fondo in tempo utile per l'invio a cura del Socio Aderente e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso al momento del recesso.

La partecipazione del Socio Beneficiario al Fondo cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del Socio Beneficiario
- b) esclusione del Socio Beneficiario ai sensi art. 8 del Regolamento
- c) cessazione del Socio Aderente di riferimento per il soggetto iscritto, salvo il caso di prosecuzione diretta
- d) cessazione del rapporto tra il Socio Aderente ed il Socio Beneficiario, salvo il caso di prosecuzione diretta
- e) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo.

Al ricorrere dei casi previsti alle lettere a) e d), il Socio Aderente deve darne immediata comunicazione al Fondo.

Sia nel caso di recesso che nei casi previsti alle lettere c) e d) in cui cessi l'iscrizione al Fondo, permane in capo al Socio Beneficiario l'obbligo di versare la contribuzione dovuta e il diritto a ricevere le prestazioni del Fondo per se e per gli eventuali componenti il suo nucleo familiare fino al termine dell'anno solare in corso.

Nel caso di decesso del Socio Beneficiario gli eventuali componenti il suo nucleo familiare alla data del decesso mantengono il diritto di ricevere le prestazioni del Fondo fino al termine dell'anno solare in corso.

I soci Beneficiari che a seguito del recesso o di altra causa (cessazione o esclusione) abbiano perso la qualifica di socio non possono più aderire al Fondo in un momento successivo.

In tutti i casi di cessazione di Socio Beneficiario, alla scadenza annuale tale qualifica può essere rivestita da ciascun componente del nucleo familiare.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio Beneficiario nel caso in cui questi, nonostante la richiesta di pagamento delle quote associative annue inviata dal Fondo, non abbia provveduto nei 30 giorni successivi a mettersi in regola con i versamenti previsti dal successivo art.8.

#### Art. 7 - Spese di gestione

Per il suo funzionamento il Fondo può sostenere le spese per la gestione amministrativa e per la sottoscrizione di coperture assicurative idonee a garantire le prestazioni di cui al successivo articolo 9. Il Fondo può provvedere alla copertura dei predetti oneri mediante l'utilizzo dei contributi degli Soci ed in particolare delle quote associative annue e dei contributi per le prestazioni, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base del preventivo di spesa.

#### Art. 8 – Quote e contributi dei Soci

I Soci Aderenti e i Soci Beneficiari di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad essere in regola con il pagamento al Fondo delle quote e dei contributi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, al fine di far fruire o fruire delle prestazioni assistenziali agli Assistiti dal Fondo, di cui all'art. 5 del presente Statuto .

In particolare:

- a) i Soci Aderenti devono corrispondere la quota associativa annua oltre all'eventuale quota di iscrizione dovuta solo al momento di adesione al Fondo;
- b) i Soci Beneficiari Collettivi devono corrispondere, la quota associativa annua e il contributo associativo per le prestazioni, anche per il tramite del Socio Aderente così come stabilito dagli accordi tra i Soci Beneficiari Collettivi stessi e il relativo Socio Aderente;
- c) i Soci Beneficiari Individuali devono corrispondere annualmente la quota associativa annua e il contributo associativo per le prestazioni.

Le modalità per la determinazione e il versamento dei contributi sono determinate nel Regolamento.

Il mancato versamento dei contributi richiesti dal Fondo può comportare la sospensione delle prestazioni assistenziali rese dal Fondo nonché l'esclusione degli Soci dal Fondo stesso ove il Consiglio Direttivo deliberi in tal senso.

Le quote versate da un Socio non sono trasmissibili ad altri Soci né rivalutabili.

#### Art. 9 - Prestazioni del Fondo

Le prestazioni del Fondo erogate ai propri Assistiti, di cui all'art. 3 del presente Statuto, sono declinate sulla base di specifici livelli di copertura, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli Assistiti (modalità di pagamento indiretto) ovvero mediante il pagamento alla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione se convenzionata (modalità di pagamento diretto).
- l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio e/o malattia e/o invalidità, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- l'erogazione di prestazioni per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- l'erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economico ai famigliari dei soci deceduti;
- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza per gli Assistiti che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno può deliberare il convenzionamento con le strutture sanitarie.

Le modalità di erogazione delle prestazioni nonché i requisiti e le condizioni per poter accedere alle medesime sono stabiliti nel Regolamento.

## **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 10 - Organi del Fondo**

Gli organi del Fondo sono:

- a) l'Assemblea degli Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea degli Soci e modalità di funzionamento**

L'Assemblea degli Soci è l'organo sovrano al quale sono demandate le decisioni fondamentali sulle linee guida dell'associazione e rappresenta la globalità dei Soci. Essa può tenersi in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.

L'Assemblea dei Soci, in sessione ordinaria o straordinaria, può essere convocata su richiesta del Presidente, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti ovvero su domanda di tanti Soci che rappresentino non meno della decima parte degli Soci.

L'assemblea dei Soci è convocata con un preavviso non inferiore a 15 giorni, presso la sede del Fondo o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione unitamente alla data ed all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'assemblea è comunicato ai Soci, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti mediante email e/o pubblicazione sul sito web o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli Soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario redige il verbale delle deliberazioni dell'assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori qualora nominati e comunque in caso di votazioni a scrutinio segreto.

Le copie delle deliberazioni assunte nonché del rendiconto economico e finanziario e dello stato patrimoniale, resteranno depositate presso la sede sociale nei trenta giorni successivi alla data dell'assemblea.

### **Art. 12 - Diritto di voto e rappresentanza**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, tutti i Soci che alla data dell'assemblea si trovino in regola col pagamento dell'eventuale quota d'iscrizione e della quota associativa annua.

Ogni Socio ha diritto a un voto in Assemblea a prescindere dall'importo dei contributi versati.

Ciascun Socio potrà rappresentare non più di cinque Soci, purché munito di regolare delega scritta.

### **Art. 13 - Assemblea in sessione ordinaria**

L'Assemblea degli Soci in sessione ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno nel primo semestre di ogni anno per deliberare sul rendiconto economico e finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio Direttivo.



Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni, in prima convocazione, è necessario l'intervento di tanti Soci, presenti o rappresentati, che rappresentino la maggioranza dei Soci.

Non raggiungendo il numero su indicato, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti degli Soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Socio.

#### Art. 14 - Assemblea in sessione straordinaria

L'assemblea dei Soci in sessione straordinaria può deliberare:

- a) lo scioglimento del fondo del Fondo con la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- b) la modifica del presente Statuto. In tal caso il verbale dovrà essere redatto da un notaio;
- c) la modifica del presente Statuto necessaria per l'adeguamento a disposizioni normative.

Per la costituzione legale dell'Assemblea in sessione straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, della totalità dei Soci.

Non raggiungendo il numero su indicato, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti purché siano presenti il Presidente e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria delibera con il consenso dei quattro quinti dei voti degli Soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Socio.

Per le sole delibere di cui al punto c) l'Assemblea in sessione straordinaria si considera validamente costituita qualora sia in prima che in seconda convocazione sia presente o rappresentata la maggioranza degli Soci Aderenti e delibera con la maggioranza dei presenti o rappresentati.

#### Art. 15 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

E' competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare sulle seguenti materie:

- a) nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza quinquennale su proposta dei Soci Aderenti;
- b) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti alla scadenza quinquennale su proposta dei Soci Aderenti
- c) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno;
- d) adozione di modifiche allo statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni al Nomenclatore;
- f) decisione sullo scioglimento del Fondo, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio;
- g) decisione su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o comunque di sua competenza.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 16 - Nomina e sostituzione dei Consiglieri

Il Consiglio Direttivo del Fondo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri anche non Soci.

Salva diversa indicazione dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo normalmente dura in carica per un periodo di cinque anni e comunque fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla nomina. I suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza naturale dell'organo. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

### Art. 17 - Modalità di funzionamento

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio e uno o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica con avviso di lettura, con telegramma o a mezzo fax inviati ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con un preavviso di almeno dieci giorni che si riduce a tre giorni nei casi di particolare urgenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Con apposita delibera, l'Assemblea dei Soci potrà prevedere una remunerazione per la carica di Consigliere nel rispetto dei limiti di legge e sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 lettera c) In ogni caso ai Consiglieri spetteranno i rimborsi delle spese vive sostenute per conto del Fondo.

### Art. 18 - Deliberazioni e responsabilità dei Consiglieri

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di della maggioranza dei Consiglieri e di un membro del Collegio dei revisori

### Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Fondo e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari, stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e vigila sull'attuazione delle deliberazioni assunte;
- b) delibera sull'attività e sulle iniziative del Fondo ponendo in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto demandato all'assemblea dei Soci;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli Soci;

- d) determina l'ammontare delle quote di iscrizione al Fondo, delle quote associative annue e dei contributi per le prestazioni, tenendo presente l'obiettivo di essere costantemente in grado di coprire integralmente i costi di gestione, di costituzione e, ove venisse deliberato o se ne creassero i presupposti, gli eventuali oneri di chiusura;
- e) delibera sull'ammissione degli Soci e sulla loro eventuale esclusione;
- f) decide sugli investimenti patrimoniali;
- g) predispone ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale—da presentare all'Assemblea degli Soci;
- h) stabilisce le caratteristiche delle prestazioni da erogare ai soggetti Assistiti dal Fondo e le relative norme e modalità;
- i) emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- j) conferisce e revoca procure;
- k) qualora lo ritenga necessario per il conseguimento dello scopo sociale, nomina un Comitato Scientifico e ne stabilisce il funzionamento con l'emanazione di un apposito regolamento;
- l) propone o adotta le modifiche al Regolamento;
- m) emana i provvedimenti di natura regolamentare necessari ed utili alla vita della associazione e delibera le eventuali loro modificazioni;
- n) predispone le modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- o) delibera su tutto quanto gli è demandato dalla legge o dal presente Statuto.

## **IL PRESIDENTE**

### **Art. 20 - Nomina e attribuzioni**

Il Presidente e uno o più Vice Presidenti sono eletti tra i suoi membri dal Consiglio Direttivo del Fondo. Al Presidente sono conferite la firma e la rappresentanza legale del Fondo di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.

Egli presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Soci e del Consiglio Direttivo e firma gli atti sociali che impegnano il Fondo sia nei riguardi degli Soci che dei terzi.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 21 - Nomina e attribuzioni**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati membri del Collegio dei Revisori dei Conti i Soci o terzi anche non Soci, purché non già membri del Consiglio Direttivo. In ogni caso la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere attribuita a un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

I membri effettivi o supplenti sono eletti dall'Assemblea degli Soci, scelti fra una rosa di nominativi proposti dagli Soci Aderenti. L'assemblea degli Soci nomina anche il Presidente del Collegio.

In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi subentra il membro supplente.

L'assemblea degli Soci all'atto della nomina fisserà i compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti.

In ogni caso al Presidente e agli eventuali altri soggetti iscritti nel Registro spetterà un compenso nel

rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige la relazione al bilancio consuntivo annuale ed esercita inoltre le proprie funzioni secondo quanto previsto dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

In ogni caso i membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Soci.

## **PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### **Art. 22 – Patrimonio ed entrate del Fondo**

Il patrimonio iniziale del Fondo è costituito dalle quote di sottoscrizione versate in sede di costituzione e potrà essere incrementato da avanzi di utili, eredità, donazioni e legati vincolati.

Le entrate del Fondo sono componenti positivi di reddito rappresentate a titolo esemplificativo ma non esaustivo da:

- a) quote e contributi degli Soci;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli Soci e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

### **Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio consuntivo**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea degli Soci entro il 30 giugno di ogni anno.

E' d'obbligo impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

### **Art. 24 - Quote di associazione**

Ogni anno, entro la data indicata nel Regolamento, il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote di associazione e in particolare della quota di iscrizione, della quota associativa annua e del contributo associativo.

### **Art. 25 – Scioglimento del Fondo**

Il Fondo può sciogliersi al verificarsi delle seguenti cause:

- a) sopravvenute disposizioni normative
- b) delibera di scioglimento adottata dall'Assemblea degli Soci in presenza di sopravvenute situazioni o eventi che rendano impossibile il funzionamento del Fondo ed il conseguimento degli scopi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti segnalerà al Consiglio Direttivo la presenza di situazioni che possano configurarsi come cause di scioglimento del Fondo.

#### Art. 26 - Devoluzione del patrimonio del Fondo

In caso di scioglimento del Fondo, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di suo scioglimento.

#### Art. 27 - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio sono disciplinati da un Regolamento interno.

#### Art. 28 – Clausola di conciliazione

Tutte le controversie relative al rapporto associativo che dovessero insorgere tra i Soci e il Fondo oppure nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o dei suoi membri, dei liquidatori o tra questi o da essi promosse, saranno sottoposte a Conciliazione secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte ai sensi del D. Lgs. 17/01/2003 n.5

#### Art. 29 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.